CENTRO DI BIOETICA LUIGI MIGONE

STATUTO

Preambolo
Al fine di richiamare e tenere viva la memoria del prof. Luigi Migone in quanto insigne maestro di medicina e figura ricca di straordinarie e anticipatorie sensibilità, dedizione e qualificazione scientifica sui temi della bioetica

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata - Centro di Bioetica "Luigi Migone"-, con sede in Parma, via Archimede 11. La sede sociale potrà essere cambiata, per varie esigenze, all'interno dello stesso Comune, senza che si debba ricorrere ad una modifica dello statuto.
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
L'associazione riconosce e applica il principio di pari dignità sociale fra i cittadini.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'associazione ha i seguenti obiettivi:
-sensibilizzare, informare e formare i cittadini di Parma e Provincia sui problemi della bioetica;
-promuovere lo studio e la ricerca interdisciplinare sui problemi etici della biologia, della medicina, dell'ambiente e delle loro applicazioni in campo scientifico, assistenziale e sociale;
-rendersi disponibile per attività didattica nel campo della bioetica nei corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma;
-collaborare con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, con l'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine dei Medici, con gli enti pubblici della città e della provincia di Parma e con la Regione Emilia Romagna;
-condurre o contribuire ad attività didattiche e formative con altre istituzioni pubbliche o soggetti privati che ne facciano richiesta;
-promuovere scambi culturali con altri centri ed istituzioni interessati allo studio e alle applicazioni della bioetica;
-realizzare quaderni, libri o altri documenti, cartacei o elettronici, con riferimento a problematiche di bioetica
L'associazione si propone di perseguire gli obiettivi sopra elencati:
- adottando criteri di scientificità, di interdisciplinarietà e di sensibilità ai problemi posti dal progresso e dall'evoluzione sociale;
- proponendosi come una delle istituzioni di riferimento e di raccordo nel campo della bioetica generale, speciale e clinica, nella città e nella provincia di Parma;
- facendo riferimento alla visione personalistica dell'antropologia cristiana e al Magistero della Chiesa, con piena apertura alla conoscenza e al dialogo con chi faccia riferimento ad altre impostazioni.

Ai fini di applicare, in modo particolare, quest'ultimo punto l'associazione richiederà al Vescovo di Parma la designazione di un esperto in bioetica oppure in morale o in filosofia morale, di sua fiducia, che avrà la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La realizzazione degli obiettivi descritti intende perseguire, nel suo complesso, fini di promozione sociale.

Art. 3 ATTIVITA'
L'associazione potrà attivare e realizzare, in modo autonomo o attraverso i mass-media, iniziative di comunicazione e di formazione nel campo della bioetica sotto forma di pubblicazioni, in veste cartacea o elettronica, congressi, riunioni, programmi, corsi.
L'associazione potrà promuovere e svolgere in modo autonomo studi (inchieste, questionari, interviste, ecc.) con metodologia scientifica per acquisire dati obiettivi in ambiti riferiti direttamente o indirettamente alla bioetica.
L'associazione potrà predisporre materiale, sotto forma di libri, riviste e documentazioni anche elettroniche e multimediali, mettendolo a disposizione di chi lo richieda per obiettivi informativi, aggiornativi e formativi.
L'associazione potrà svolgere attività riferite alla bioetica e a problemi ad essa correlati eventualmente richieste da enti pubblici o privati sotto forma di prestazioni di servizio.
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria , libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Le attività e il funzionamento dell'associazione saranno disciplinati da un eventuale Regolamento, approvato a maggioranza dall'assemblea dei soci al momento della prima stesura e successivamente in occasione di ogni modificazione per esso proposta.

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi da parte dei soci, degli aderenti e di privati;
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate patrimoniali;
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
7. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi da parte dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste

Art. 5 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 6 SOCI

I soci sono rappresentati dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci onorari. I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato al primo atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori assumono di diritto anche la qualifica do soci ordinari. I soci ordinari sono tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e l'ammissione deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il nuovo socio dovrà ricevere risposta entro 90 giorni dalla data della domanda.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 3 anni.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera l'esclusione dei soci;
5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche mediante posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Presidente può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Il Consiglio può cooptare al suo interno uno o più soci o uno o più altri aderenti all'Associazione che possono partecipare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci

che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un tesoriere.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni alle quali partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 12 PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano di età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 14 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 15 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.